

STATUTO CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

TITOLO I° GENERALITA'

Art. 1 – Costituzione del Consorzio

1. Il Consorzio Servizi Valle Camonica, mediante l'intesa convenzionale di cui il presente statuto costituisce parte integrante e sostanziale, è composto dai seguenti enti consorziati:

Comunità Montana di Valle Camonica, Consorzio BIM di Valle Camonica, Comuni di Pian Camuno, Artogne, Gianico, Darfo B.T., Piancogno, Esine, Berzo Inferiore, Bienno, Cividate Camuno, Malegno, Breno, Niardo, Angolo Terme, Rogno, Losine, Braone, Cerveneno, Sonico, Edolo, Cevo, Malonno, Saviore dell'Adamello, Berzo Demo, Capo di Ponte, Ceto, Cedegolo, Sellero, Lozio, Borno, Cimbergo, Corteno Golgi, Incudine, Monno, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Lovenno, Paspardo, Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio, Vione e Pisogne.

2. La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Lo Scioglimento, la Cessazione ed il Recesso sono regolati dalla Legge, dalla Convenzione e dal presente Statuto.

3. La sede legale del Consorzio è in Darfo Boario Terme; potranno essere costituite sedi secondarie ed operative nell'ambito del Comprensorio di Competenza.

Art. 2 – Oggetto e scopo del Consorzio

1. Il Consorzio ha per oggetto:

- a) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, impianti et similia di proprietà del Consorzio medesimo e/o degli Enti Consorziati;
- b) la realizzazione e l'ampliamento delle reti di cui sub. a);
- c) la gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti e innovazioni di cui sub. b);
- d) la costituzione di società, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e/o partecipazioni in società, imprese e consorzi o altre forme associative.

2. Il Consorzio può concorrere, in compartecipazione ad altri Enti o società di capitali all'espletamento di attività connesse direttamente o indirettamente a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Esso può compiere altresì tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobiliare nel rispetto delle norme vigenti, ritenute necessarie per il conseguimento dello scopo consortile.

4. Il Consorzio può inoltre svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nonché attività di progettazione e costruzione, anche per conto terzi, degli impianti.

5. Scopo del Consorzio è la gestione anche associata delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, nell'interesse dei cittadini-utenti, anche mediante società partecipate per l'esecuzione di servizi a favore degli enti consorziati e della loro comunità di riferimento.

TITOLO II° ORGANI

Art. 3 – Organi del Consorzio

1. Sono Organi del Consorzio:

- L'Assemblea del Consorzio;
- Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- Il Direttore.

Art. 4 – Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli Enti Consorziati o dai loro delegati.

2. La delega e la revoca della rappresentanza del Membro di diritto della Assemblea devono avvenire per iscritto.

3. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla Legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di Sindaco ed il rappresentante dell'Ente esercita in Assemblea le prerogative in misura proporzionale alle quote stesse.

Art. 5 – Attribuzioni della Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ispirato alla necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed agli scopi statuari.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni dell'Assemblea del Consorzio i seguenti atti fondamentali:

- a) l'Elezione del Presidente dell'Assemblea e l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
- b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei Componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali, e negli altri casi previsti dal seguente Statuto;

- c) la determinazione delle indennità a favore dei componenti gli Organi del Consorzio, secondo la normativa vigente;
- d) l'approvazione degli Indirizzi, del piano programma, dei Bilanci annuali e pluriennali e dei Conti Consuntivi;
- e) la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- f) l'approvazione dei Piani Finanziari e delle spese che impegnano i Bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative a forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al Patrimonio immobiliare;
- h) l'approvazione dei Regolamenti di carattere generale;
- i) la nomina del Segretario dell'Assemblea;
- l) la nomina del Direttore del Consorzio;
- m) l'approvazione delle Convenzioni con altri Enti locali e soggetti diversi per la estensione della gestione associata di cui all'art. 2;
- n) pareri in ordine alle Adesioni, al Recesso degli Enti Consorziati;
- o) la nomina dei Revisori dei Conti.

Art. 6 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea del Consorzio che ne formula l'Ordine del giorno sentito il presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.
2. Le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento sono assolve dal componente dell'Assemblea più giovane di età.
3. L'Assemblea si riunisce in Sessione Ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo. Può essere convocata in Sessione Straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
4. Gli Avvisi di Convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'Ordine del Giorno e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni Ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni Straordinarie e 24 ore prima nei casi di convocazione urgente.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e la metà degli Enti. L'Assemblea in seconda convocazione sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo delle quote di partecipazione e almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea.

6. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro un termine non superiore a 20 giorni quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno o più componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno il 20% delle quote di partecipazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti. In mancanza la Convocazione può essere richiesta al Prefetto.

7. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione presenti, salvo quorum diversi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

8. Devono essere assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere d), f), m), n), o), dell'art.5. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), i), l), devono essere assunte con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione.

9. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salvo le diverse ipotesi previste dalla Legge.

10. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei verbali che unitamente al Presidente sottoscrive.

Art. 7 – Il Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio nella sua prima seduta elegge a maggioranza delle quote di rappresentanza nel suo seno il Presidente dell'Assemblea e dura in carica un triennio fatta salva la decadenza per scadenza di mandato, incompatibilità e ineleggibilità.

2. Il Presidente dell'Assemblea rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea del Consorzio.

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Amministrativo del Consorzio, eletto dall'Assemblea fuori dal proprio seno.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per gli studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici ricoperti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è eletto ogni cinque anni e si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente.

I Componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, a maggioranza dei 2/3 delle quote di rappresentanza sulla base di una proposta

sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza e contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione che risulteranno assenti ingiustificati per n. 03 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione sono dichiarati decaduti a seguito di comunicazione del Consiglio di Amministrazione al Presidente dell'Assemblea e da questa surrogati.

6. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione viene scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione freme le competenze dell'Assemblea, compie tutti gli atti di amministrazione del Consorzio per il conseguimento delle sue finalità.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
- b) predisporre i Bilanci Preventivi e Consuntivi ed i programmi di intervento e relative variazioni;
- c) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e nel Piano Programma;
- d) autorizzare le azioni in sede giurisdizionale ed amministrativa;
- e) adottare i provvedimenti relativi al personale;
- f) curare la gestione contabile ed amministrativa del Consorzio;
- g) adottare i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior funzionamento dell'Azienda Consortile;
- h) nominare le commissioni di esperti per la selezione del personale.

3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservati ad altri Organi.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o in sua vece ed assenza dal Vice Presidente in base alle esigenze ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore. In caso di inerzia provvede il Presidente della Assemblea.

4. Le convocazioni disposte per lettera devono contenere l'ordine del giorno e devono essere inviate almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza. In casi motivati è prevista la convocazione telefonica.

5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla Legge per le Aziende Speciali. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Art. 11 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'Organo di raccordo fra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione, per il raggiungimento delle finalità del Consorzio.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio e rappresenta il Consorzio nei rapporti con le Autorità, con gli Enti e con i terzi fatte salve le competenze del Direttore previste dalla legge.

3. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.

4. In particolare il Presidente:

a) Rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e lo presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive le deliberazioni;

b) Firma tutti gli atti del Consorzio di competenza;

c) Sovrintende e coordina il lavoro del Consiglio e vigila sull'andamento degli uffici;

d) Può delegare per singole materie o affari le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione;

e) Adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre allo stesso nella prima adunanza successiva;

f) In assenza del Direttore esercita le funzioni sostitutive.

5. In caso di assenza dichiarata o di impedimento del Presidente le funzioni a lui attribuite sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 12 – Il Direttore

1. Il Direttore, scelto nel rispetto della normativa vigente, nella sua qualità di Organo di Gestione del Consorzio, sovrintende all'andamento del Consorzio.

2. In particolare esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, e propone a questi i provvedimenti per una migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.
3. Ha la rappresentanza legale.
4. Predispone lo schema di Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
5. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei limiti citati in deliberazioni o regolamenti interni, provvede agli acquisti e alle spese indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio.
6. Autorizza gli incassi e pagamenti.
7. Dirige il Personale.
8. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
9. Esercita tutti gli altri compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione o dai regolamenti.
10. Richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'esame delle proposte dei programmi e dei Bilanci annuali e pluriennali da presentare all'Assemblea.

TITOLO III° AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONTABILITA' E CONTROLLO

Art. 13 – Il Segretario

1. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea e può coincidere con il Direttore.
2. Il Segretario partecipa alle sedute dell'Assemblea, ne cura la Redazione dei verbali.
3. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore.

Art. 14 – Uffici - Personale

1. La struttura organizzativa del Personale è ispirata a criteri di funzionalità e di economicità di gestione per assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
2. Il Consorzio assume il personale necessario al conseguimento delle finalità consortili.
3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del Personale, sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. stipulati dalla federazione di Categoria e dalla Utilitalia recepiti dal Consorzio.
4. A tutto il personale dipendente ivi compreso il Direttore è inibita la possibilità di esercitare altro impiego professionale o commerciale, nonché altro incarico, senza essere a ciò autorizzato espressamente dal Consiglio di Amministrazione.

5. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i Consiglieri degli Enti Locali Associati.

Art. 15 – Mezzi finanziari

1. La gestione del Consorzio si avvale di tecniche imprenditoriali al fine di perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggior utilità sociale nell'ambito delle finalità statutarie.

2. Il Consorzio esercita la propria attività con autonomia gestionale finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità economica-patrimoniale delle Aziende Speciali in quanto compatibili.

4. Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

a) Contributi degli Enti Consorziati; b) Finanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti; c) Rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui e finanziamenti; d) Proventi derivanti dalla gestione degli impianti e dalla fornitura di servizi alle imprese controllate e agli enti consorziati; e) Eventuali altri proventi e finanziamenti; f) Autofinanziamento.

Art. 16 – Patrimonio

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito dai beni risultanti da apposito Inventario.

Art. 17 – Ripartizione delle spese

1. Le spese consortili sono suddivise in:

a) Spese relative alla gestione Ordinaria delle attività consortili;
b) Spese relative ai Programmi di Investimento ed in Conto Capitale.

Le spese di cui al punto a) qualora non a carico della gestione economica del Consorzio, saranno ripartite in base alla tabella di cui all'art. 23. Le spese di cui al punto b) saranno finanziate dal Consorzio, dagli Enti Consorziati e/o da altri Enti pubblici.

Art. 18 – Programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel Piano Programma inteso come Strumento di Programmazione Generale e nel Bilancio Pluriennale.

2. Gli schemi di Piano Programma e di Bilancio Pluriennale sono predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

3. L'Assemblea approva il Piano Programma entro tre mesi dal suo insediamento e comunque in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei Bilanci Annuale e Pluriennale.

Art. 19 – Esercizio Finanziario e Bilanci

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce, salvo altro termine previsto dalla Legge.
3. Il Bilancio Consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dalla Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo salvo diverso termine previsto dalla Legge. Il Direttore deve presentare al C.d.A. entro il 31 marzo il Conto Consuntivo che deve essere deliberato entro il 15 aprile dal C.d.A.
4. I Progetti di Bilancio devono essere comunicati ai revisori dei conti di norma un mese prima della riunione dell'Assemblea.
5. La gestione contabile e finanziaria del Consorzio, deve essere organizzata in base alle norme vigenti.

Art. 20 – Contratti e appalti

1. La gestione degli appalti è disciplinata dalla Legge o da apposito regolamento approvato ai sensi di Legge.
2. Il Regolamento o il Consiglio di Amministrazione determina la natura, il limite del valore e le modalità di esecuzione delle spese, che il Direttore può assumere.

Art. 21 – Convenzioni e concessioni

1. Il Consorzio può stipulare convenzioni con altri Enti pubblici, non aderenti, con altri soggetti che abbiano ad oggetto la fornitura o l'estensione delle reti e impianti di cui all'art.2.
2. Il Consorzio per gestione di parziali e/o specifici aspetti, fasi, della propria attività, può avvalersi della concessione a terzi.
3. Le deliberazioni relative sono assunte dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.

Art. 22 – Servizio Tesoreria

1. Il Consorzio può avere un proprio tesoriere.
2. Il Servizio di Tesoreria, ove previsto, viene affidato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di Legge.

Art. 23 – Quota di partecipazione degli Enti Consorziati

1. Ad ogni Ente Consorziato è assegnata una quota di partecipazione espressa in numero percentuale tenuto conto dei valori fissati in sede di rogito notarile all'atto di trasformazione in Azienda Speciale (rif.atto Notaio Passeri n.rep.109120 e raccolta n.17453 – Tabella A) colonna C)) e dei successivi

rimborsi, nonché versamenti valutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31/12/1992.

2. La tabella delle quote di partecipazione dovrà essere aggiornata per tenere conto delle modifiche che potranno avvenire per Adesioni, Recessi, Versamenti di contributi in Conto Capitale e conferimenti da parte degli Enti Consorziati, che non saranno più soggetti alla svalutazione al 31/12/1992.

3. I conferimenti di cui al punto 2) saranno valutati secondo le norme da approvare con apposito regolamento, a maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione, avendo conto sia del valore patrimoniale degli impianti conferiti, che della propensione degli stessi a produrre redditività.

4. La quota massima di partecipazione che ciascun comune e gli enti comprensoriali nel loro insieme potranno detenere nell'Azienda speciale è pari al 25%, eventuali eccedenze di conferimento avranno solo valore patrimoniale e non valore al fine della gestione ordinaria e straordinaria e del controllo ed elezione degli organi amministrativi dell'azienda, nonché sul riparto degli eventuali utili.

Art. 24 – Controllo sugli atti e sugli Organi

1. Per quanto applicabile agli atti degli Organi del Consorzio si applicano le norme sul controllo e sulla Vigilanza della Aziende Speciali.

2. Ai casi di Revoca, Rimozione, Sospensione, Decadenza degli Organi del Consorzio e dei suoi componenti, si applicano le norme previste dalla Legge per le Aziende Speciali.

Art. 25 – Revisore dei Conti

1. La revisione dei Conti viene esercitata da un Collegio nominato dall'Assemblea che ne determina il compenso ai sensi di Legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 03 membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Collegio dei revisori dei Conti rimane in carica tre anni ed è rinnovabile. Le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza sono previste dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti espleta il proprio mandato nell'ambito della legge e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può intervenire all'Assemblea.

TITOLO IV ° TRASPARENZA ACCESSO PUBBLICITA'

Art. 26 – Informazione sugli atti del Consorzio

1. Gli atti deliberativi dell'Assemblea Consortile sono pubblicati nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale.

2. Gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione sono pubblicati nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale.

Art. 27 – Collaborazione con gli Enti Consorziati

1. Il Consorzio svolge la propria attività in collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, con gli Enti Consorziati.
2. Il Consorzio in particolare comunica ai Consorziati, normalmente due volte all'anno in sede di presentazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo una relazione sull'andamento della gestione del Consorzio.
3. Il Consorzio comunica altresì agli Enti Consorziati i Bilanci di Previsione e il Conto Consuntivo.
4. Il Consorzio comunica agli Enti Consorziati la composizione degli Organi Consortili e la loro variazione.
5. I rapporti tra gli Enti Consorziati e il Consorzio possono essere altresì regolati attraverso Conferenze di Servizi e Accordi di Programma.

Art. 28 – Arbitrato

1. Per la soluzione di ogni controversia sull'esecuzione e sull'interpretazione della Convenzione Costitutiva e dello Statuto, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di Legge si farà ricorso alla nomina di un Collegio Arbitrale Composto da n. 2 arbitri (uno per ogni controparte della controversia).
2. Qualora le parti non raggiungano la definizione della controversia si procederà alla nomina di un terzo arbitro.
3. Il Collegio Arbitrale secondo i casi, dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dalla piena operatività del Collegio.

TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 – Adesione al Consorzio

1. E' consentita e promossa l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio dopo la sua costituzione. L'adesione al Consorzio comporta l'espressione della volontà di pervenire alla gestione consorziale delle reti e degli impianti di cui all'art. 2.
2. L'adesione di altri Enti Pubblici al Consorzio è subordinata a: a) Approvazione da parte del richiedente della Convenzione e dello Statuto; b) Corresponsione di un Contributo in Conto Capitale ed in Conto Spese di gestione, determinato dal Consiglio di Amministrazione in base alla situazione patrimoniale esistente al momento dell'adesione.
3. La richiesta di adesione deve essere approvata dall'Assemblea degli Enti Associati, con maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione mediante approvazione della nuova Convenzione e dello Statuto.

4. L'adesione dei nuovi Comuni e di altri Enti pubblici determina l'aggiornamento della tabella di cui all'art. 23 con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo all'entrata nel Consorzio.

Art. 30 – Recesso dal Consorzio

1. Il Recesso dal Consorzio è permesso non prima di anni 5 dall'adesione, mediante richiesta da presentare al Consiglio di Amministrazione entro il mese di giugno di ogni anno. Il recesso di uno o più Enti comporta la necessità di provvedere alla modifica degli atti costitutivi con le procedure di legge.

2. La richiesta di Recesso è inappellabile e deve essere approvata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione, che ne deve tener conto e resa esecutiva entro l'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso alla data di richiesta del recesso.

3. L'Ente Recedente ha diritto alla liquidazione della quota di spettanza del patrimonio in base alla situazione patrimoniale esistente al momento dell'esecuzione della richiesta di recesso, tenuto conto delle quote detenute del patrimonio consortile e del suo valore di bilancio e del valore patrimoniale netto delle reti tecnologiche per i servizi pubblici al territorio e dei beni assegnati all'Ente che recede, rimanendo comunque obbligato per gli impegni assunti e per le obbligazioni con effetti permanenti previo accordo, ed in via di prelazione da esercitare entro 60 giorni in forma scritta.

4. La quota di partecipazione del Recedente potrà essere assunta dagli altri Enti associati, salvo accordo ed in via di prelazione.

Art. 31 – Cessazione e Scioglimento del Consorzio

1. La cessazione e lo scioglimento del Consorzio potrà avvenire con la deliberazione della maggioranza qualificata dei 2/3 dell'Assemblea, degli Enti e del Capitale, oppure per deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana, assunta a maggioranza qualificata, che accerti il divenire dell'insussistenza della convenienza all'esercizio della gestione associata degli impianti e servizi di cui all'art. 2 da parte del Consorzio previo parere conforme dell'Assemblea del Consorzio Servizi Valle Camonica.

2. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio il Patrimonio verrà devoluto agli Enti Consorziati in base alle quote di partecipazione, fatti comunque salvi i diritti di terzi, previsti dalla situazione patrimoniale esistente al momento dello scioglimento o della cessazione.